

lesse arbitrariamente vessare il conducente che trasporta il sale, potrebbesi quistionare sulla qualità e dire lungo lo stradale che il sale ch'egli trasporta non corrisponde al sale del botteghino di Genova, e quindi potrebbero nascere delle gravi contestazioni.

Come questa legge interessa giornalmente tutti i pacifici cittadini e riguarda i sali, i quali sono destinati giornalmente all'alimento di tutto il mondo, io voglio che si proceda con chiarezza nel compilarla, affinché non vi siano più quelle risultanze di vessazioni dalle quali noi tutti abborriamo.

MANNA, commissario regio. La spiegazione è semplicissima.

L'articolo si riferisce al metodo che si usa per tutte le contravvenzioni.

La verifica si fa dagli agenti doganali colle forme e cautele prescritte, che sono il principal obbietto delle leggi doganali.

In quanto all'applicazione delle pene, dopo che le autorità doganali, nelle debite forme, hanno redatto il verbale di contravvenzione, il verbale va innanzi all'autorità giudiziaria, la quale, se trova insufficiente l'istruzione, può ordinare ogni altro mezzo di prova che crede necessario.

Il dubbio dell'onorevole Plutino è un dubbio che potrebbe muoversi sopra tutto il procedimento doganale; esso si riferisce al metodo generale col quale si assicurano e si giudicano le contravvenzioni.

Non saprei intendere perchè questo dubbio si avesse a muovere sopra quest'articolo e non sopra tutti gli altri. Esso ci richiama ad una necessità, alla quale è già provveduto, perchè, ripeto, l'obbietto principale di una parte delle leggi doganali è appunto questo di assicurare una regolare verbalizzazione delle contravvenzioni.

PRESIDENTE. Forse sarebbe opportuno ripetere le parole: « secondo le norme del regolamento. » In questo modo si concilierebbero tutte le opinioni.

PLUTINO. Perfettamente.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà approvato coll'aggiunta delle parole: « secondo le norme del regolamento. »

(La Camera approva.)

« Art. 24. *Multa per illegale coltivazione del tabacco.* — Per la seminazione di tabacco fatta senza licenza del Governo sarà pagata una multa di lire 50. Quando sia seguito il trapiantamento, sarà pagata una multa di lire 2 per ogni pianta.

« Sarà pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza permesso, oltre lo stradicamento e la perdita delle medesime. »

La parola è al deputato Cepolla.

CEPOLLA. Era su questo articolo che avevo domandato la parola.

Veggio nel medesimo una disposizione arbitraria, quando si dice che la seminazione del tabacco. . .

MANNA, commissario regio. Permetta; ci è una questione pregiudiziale.

Convieni la Commissione e dobbiamo convenir noi che questo articolo debba esser sospeso. L'articolo 3 che parla delle seminazioni essendo stato riservato, e da questo dipendendo l'articolo attuale, è evidente che questo pure dev'essere sospeso.

PRESIDENTE. Indubitatamente questo articolo dev'essere riservato.

CEPOLLA. Mi riserverò allora di prender la parola quando venga in discussione l'articolo 3.

SINEO. Ho dichiarato ieri che il mio emendamento non poteva considerarsi come completo se non s'aveva riguardo alle modificazioni che successivamente domandava. Avevo detto all'articolo 23, ma fu uno sbaglio; gli è invece precisamente all'articolo 24 che cade in discussione. Enuncio queste modificazioni e prego la Camera di tenerle presenti per farsi concetto esatto dell'emendamento.

L'emendamento all'articolo 24 consiste nella sostituzione della parola *denuncia* alle parole *licenza e permesso*, che si trovano nell'una e nell'altra parte dell'articolo 24.

Di più, l'articolo aggiuntivo (e prego coloro che intendono di occuparsi di questa materia di ritenerlo, perchè completa il senso dell'emendamento proposto all'articolo 5), che sarebbe il 53, lo proporrei in questi termini: « Il Governo promulgherà gli opportuni regolamenti per la sorveglianza della coltivazione del tabacco e per impedirne il consumo nell'interno a danno della privativa. »

PRESIDENTE. Resta inteso adunque che questo articolo sarà messo in discussione dopo l'articolo 5.

« Art. 25. *Multa per l'adulterazione o mescolanza de' generi.* — I rivenditori ed i conduttori o appaltatori di trasporto, che adulterassero i generi di privativa o mischiassero assieme le qualità, sono puniti con una multa non minore di lire 100, nè maggiore di lire 200, oltre la rifazione del danno cui possono esser tenuti gli appaltatori. »

(La Camera approva.)

« Art. 26. *Multe per contravvenzioni, e provvedimenti disciplinari.* — Sarà pagata una multa non minore di lire 20 e non maggiore di lire 100:

« 1° Da chi vendesse sali o tabacchi senza licenza del Governo, e da chi ne comprasse da persone non autorizzate a vendere;

« 2° Dai rivenditori che si trovassero sprovvisti di quantità sufficiente al consumo secondo i regolamenti, o che trascurassero di tenere esposto l'esemplare della tariffa secondo l'articolo 15. »

Qui cadrebbe l'aggiunta che voleva fare il deputato Scalini secondo la proposta del deputato Guerrieri.

GUERRIERI. Io proporrei che si dicesse:

« Dai rivenditori che si provvedessero altrove che al magazzino loro assegnato. »

CASTELLANO. Faccio notare che l'articolo 15 diventa l'articolo 14. (Si! si!)

PRESIDENTE. È ben inteso; si farà l'opportuna rettificazione non solo per questo, ma per tutti gli altri articoli pei quali ciò occorrerà.

VALERIO. Vorrei pregare l'onorevole Guerrieri di notare se accomunando queste penalità di questi due fatti, e dandovi la stessa penalità, non sarà enorme la multa di lire 100, che è assegnata nell'articolo 25 ai rivenditori, conduttori o appaltatori di trasporto, che adulterassero i generi di privativa o mischiassero assieme le qualità.

GUERRIERI. È l'articolo che viene dopo.

PRESIDENTE. È l'articolo 26 della Commissione.

VALERIO. Allora va bene.

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro per le finanze ha la parola.

SELLA, ministro per le finanze. Chiederei alla Commissione ed all'onorevole Guerrieri se non pare meglio di dire: « i rivenditori che contravvenissero all'articolo 14. »

GUERRIERI. L'articolo 14 contiene delle disposizioni la cui sanzione è stabilita negli articoli 25 e 26; appunto, secondo la gravità delle contravvenzioni, è stata stabilita una diversa sanzione. Per questo io l'ho proposta all'articolo 26